

Ordinanza su le banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)

Modifica del 30 settembre 2005

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 maggio 1972¹ sulle banche è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 1 lett. c, e, f e h

¹ Come attivi disponibili (liquidità) ai sensi dell'articolo 4 della legge valgono al valore contabile:

- c. titoli di credito di debitori svizzeri negoziati su un mercato rappresentativo, ad eccezione dei propri titoli della banca e di quelli appartenenti a società costituenti con la banca un'entità economica;
- e. titoli di credito di Stati esteri e di altri enti di diritto pubblico, se sono negoziati su un mercato rappresentativo;
- f. titoli di credito e accettazioni di banche estere di primo ordine e valori analoghi, scadenti entro sei mesi;
- h. conti correnti debitori e anticipazioni fisse, scadenti entro un mese e coperti da valori ai sensi delle lettere b e c;

Art. 16a lett. b

I seguenti attivi disponibili sono da compensare se scadono entro il termine di un mese:

- b. titoli di credito, fintanto che non sono contabilizzati nell'articolo 16;

Art. 19 Liquidità supplementare

¹ Le banche che detengono depositi privilegiati ai sensi dell'articolo 37b della legge devono disporre, oltre alla liquidità dell'articolo 18, di attivi disponibili supplementari ai sensi dell'articolo 16, equivalenti al loro obbligo di garanzia secondo l'articolo 37h capoverso 3 della legge.

² Le banche comunicano alla Commissione delle banche, nell'ambito delle generali procedure di notifica, la somma:

¹ **RS 952.02**

- a. dei depositi iscritti alla chiusura dell'esercizio nelle poste del bilancio di cui all'articolo 25 capoverso 1 numeri 2.3–2.5;
- b. dei depositi secondo la lettera a che sono privilegiati conformemente agli articoli 37b della legge e 23 dell'ordinanza del 30 giugno 2005² sul fallimento bancario;
- c. dei depositi privilegiati secondo la lettera b che non superano 5000 franchi per deponente.

³ La Commissione delle banche calcola, sulla base dei dati notificati conformemente al capoverso 2 lettera b, le liquidità supplementari necessarie e le comunica a ogni banca.

⁴ Le liquidità supplementari devono essere garantite proporzionalmente a partire dal 1° luglio.

⁵ La Commissione delle banche può eccezionalmente esigere che una banca pubblica in maniera appropriata la somma comunicata secondo il capoverso 2 lettera b, se tale misura appare necessaria per tutelare i creditori non privilegiati.

Titolo prima dell'art. 55

15. Garanzia dei depositi

Art. 55 Obbligo di comunicazione

¹ La Commissione delle banche comunica al responsabile della garanzia dei depositi la disposizione delle misure di protezione secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettere e-h della legge o la dichiarazione del fallimento bancario secondo l'articolo 33 della legge e lo informa sugli ultimi dati comunicati secondo l'articolo 19 capoverso 2 lettere b e c.

² Può rinunciare a tale comunicazione fintanto che nell'ambito di un risanamento:

- a. vi è fondato motivo di ritenere che le misure di protezione decise saranno revocate; o
- b. i crediti privilegiati secondo gli articoli 37b della legge e 23 dell'ordinanza del 30 giugno 2005³ sul fallimento bancario non sono colpiti dalle misure di protezione.

Art. 56 Termine

¹ Il termine per il pagamento dei depositi garantiti secondo l'articolo 37h della legge è di tre mesi.

² Il termine decorre a partire dalla comunicazione al responsabile della garanzia dei depositi.

² RS 952 812.32

³ RS 952 812.32

³ Non decorre o è interrotto fintanto che la disposizione secondo l'articolo 55 capoverso 1 non è eseguibile.

Art. 57 Piano di pagamento

¹ Il liquidatore, l'incaricato del risanamento o l'incaricato dell'inchiesta (il mandatario) nominato dalla Commissione delle banche allestisce un piano di pagamento indicante i crediti allibrati che sono considerati privilegiati ai sensi degli articoli 37*b* della legge e 23 dell'ordinanza del 30 giugno 2005⁴ sul fallimento bancario e non sono compensati secondo l'articolo 37*a* della legge.

² Il mandatario non è tenuto a verificare i crediti allibrati da inserire nel piano di pagamento. I crediti manifestamente ingiustificati non sono iscritti nel piano di pagamento.

³ Il responsabile della garanzia dei depositi può consultare il piano di pagamento presso il mandatario.

Art. 58 Pagamento dei depositi garantiti

¹ Il responsabile della garanzia dei depositi mette a disposizione del mandatario l'importo necessario al pagamento. Il mandatario rimborsa i depositi privilegiati.

² Se tale importo non è sufficiente al pagamento di tutti i crediti iscritti nel piano di pagamento, i singoli importi sono versati proporzionalmente.

Art. 59 Diritto dei depositanti

Decorso il termine di cui all'articolo 56, i depositanti hanno nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi di un diritto al rimborso dei loro depositi garantiti secondo l'articolo 37*h* della legge.

Titolo prima dell'art. 62

16. Disposizioni finali

Art. 62 Disposizioni transitorie della modifica del 30 settembre 2005

¹ La Commissione delle banche stabilisce le liquidità supplementari secondo l'articolo 19 che devono essere garantite dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2007 sulla base dei depositi iscritti per l'esercizio 2004 nelle poste del bilancio di cui all'articolo 25 capoverso 1 numeri 2.3–2.5.

² Gli importi di cui all'articolo 19 capoverso 2 devono essere notificati per la prima volta nel 2006.

³ La Commissione delle banche può prolungare di un anno i termini di cui ai capoversi 1 e 2 o applicare un regime speciale a singole banche.

⁴ RS 952 812.32

⁴ L'ufficio di revisione deve esaminare tali importi per la prima volta nell'ambito della revisione del conto annuale 2007.

Art. 63, rubrica e cpv. 2

Entrata in vigore

² *Abrogato*

II

Le disposizioni finali delle modifiche del 1° dicembre 1980⁵, del 23 agosto 1989⁶, del 4 dicembre 1989⁷, del 12 dicembre 1994⁸, del 29 novembre 1995⁹ e dell'8 dicembre 1997¹⁰ sono abrogate.

III

L'ordinanza del 2 dicembre 1996¹¹ sulle borse è modificata come segue:

Art. 29, rubrica

Fondi propri, ripartizione dei rischi e rendiconto

(art. 12-14 e 36a LBVM)

Art. 29a

Garanzia dei depositi

(art. 17, 19 e 36a LBVM)

¹ L'articolo 19 dell'ordinanza del 17 maggio 1972¹² sulle banche è applicabile ai commercianti di valori mobiliari che devono garantire delle liquidità supplementari secondo l'articolo 37h capoverso 3 della legge dell'8 novembre 1934¹³ sulle banche.

² Nell'ambito della sua attività di revisione, l'ufficio di revisione esamina se sono presenti le liquidità supplementari necessarie e indica il risultato di tale esame nel suo rapporto di revisione.

⁵ RU 1980 1814

⁶ RU 1989 1772

⁷ RU 1989 2542

⁸ RU 1995 253

⁹ RU 1996 45

¹⁰ RU 1998 16

¹¹ RS 954.11

¹² RS 952.02; RU 2005 4849

¹³ RS 952.0

IV

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

30 settembre 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

